

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3415</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, IMPOSIMATO, BASSOLINO, AYALA,  
LECCESE, BERTEZZOLO, POLLICHINO**

Modifica all'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965,  
n. 575, in materia di trasferimento ai comuni dei beni  
confiscati

*Presentata il 30 novembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Rognoni-La Torre), prevedeva prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, che i beni confiscati ad esponenti del crimine organizzato venissero acquisiti dallo Stato senza precisarne la successiva utilizzazione.

Il risultato è che i beni immobiliari vengono venduti all'asta e spesso ritornano nelle mani di esponenti mafiosi o collaterali. Le aziende, invece, vengono messe in liquidazione con perdita di posti di lavoro e di iniziative produttive.

La proposta di assegnare i beni confiscati al patrimonio del comune competente per territorio consentirebbe, invece, non solo di incrementare il patrimonio immobiliare dei comuni che hanno problemi di carenze abitative, scolastiche, di strutture sociali, ma anche di assicurare una disponibilità di strutture da assegnare in convenzione alle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.

Nello stesso tempo sembra giusto assicurare ai comuni con forte insediamento mafioso una sorta di risarcimento per i danni sociali ed economici che la presenza malavitosa ha prodotto sul territorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. All'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è premesso il seguente comma:

« I beni confiscati e sequestrati ai sensi della presente legge sono devoluti allo Stato che li trasferisce ai comuni; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 ».